

## **STATUTO**

### **TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata**

#### **Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile.**

**1.1.** Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "**FOCUS EUROPE ENTE DEL TERZO SETTORE - RETE DEI TERRITORI EUROPEI**", in forma abbreviata "**FOCUS EUROPE ETS**" (d'ora innanzi l'Associazione). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

**1.2.** L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto") dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "*Normativa Applicabile*").

**1.3.** Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

**1.4.** L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Articolo 2 - Sede**

**2.1.** L'Associazione ha sede in Caltagirone alla Via Giovanni Verga n.10.

**2.2.** Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali o operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

#### **Articolo 3 - Scopo**

**3.1.** L'associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt.2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4 della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

**3.2.** L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di: azione volontaria; erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; mutualità; produzione o scambio di beni o servizi.

#### **Articolo 4 - Oggetto**

**4.1.** L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse

generale:

- \* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- \* ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- \* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- \* radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;
- \* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- \* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- \* servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- \* cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- \* servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n.106;
- \* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- \* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n.244;
- \* protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- \* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- \* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- \* formazione universitaria e post-universitaria;
- \* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-

ti.

L'associazione opera a livello nazionale, europeo ed internazionale e si rivolge ai soggetti istituzioni territoriali costituenti il sistema dei poteri regionali e locali (Comuni, Province, Città metropolitane e regioni) e degli altri soggetti in cui il sistema si organizza (Municipi, Circoscrizioni di decentramento comunale, Comunità montane, Comunità isolate, unione di Comuni) nonché livelli di NUTS I, II e III, attraverso la quale detti soggetti promuovono processi di sviluppo locale e progettazione comunitaria, di formazione di informazione sulle politiche ed i programmi internazionali, europei, nazionali, regionali e locali; di cooperazione, dialogo e partenariato con le altre realtà istituzionali dell'Europa comunitaria e non.

L'Associazione ha concentrato la propria mission su tre obiettivi specifici:

#### **Sviluppo Locale e Progettazione Europea**

L'Associazione si propone di:

- a) fornire supporto ed assistenza tecnica nello sviluppo dell'attività di programmazione territoriale per realizzare, attraverso l'accesso alle risorse previste dai finanziamenti, europei, nazionali, regionali e locali, proposte progettuali e programmi di sviluppo per favorire la crescita socio-economica dei territori;
- b) fornire affiancamento e supporto, in stretta sinergia con il settore dello Sviluppo Locale, nelle fasi di concezione e predisposizione dei progetti legati alle politiche internazionali e comunitarie, nel processo di partecipazione dei programmi internazionali ed europei;
- c) offrire agli enti locali sedi e servizi di rappresentanza presso le istituzioni europee;
- d) creare sinergie con altri Istituti, Fondazioni e con gli enti, associativi e non, e i maggiori centri-studio che rappresentano gli Enti Locali nei diversi Paesi europei;
- e) sviluppare forme di partenariato e di cooperazione con istituzioni ed organismi dell'Unione Europea e, in particolare, con il Comitato delle Regioni, con la Commissione, con il Parlamento, con la Banca Europea per gli Investimenti, e con gli altri organismi consultivi, come pure il Consiglio di Europa;
- f) cooperare con gli altri enti o associazioni nazionali degli enti locali europei, creando una piattaforma di relazioni quanto più estesa ed articolata, anche per filiere tematiche;
- g) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, trascrivibili nei pubblici registri, con istituzioni extra comunitarie, europee e nazionali, nonché con ogni altro ente pubblico o privato, internazionale, europeo e nazionale;
- h) costituire, ovvero partecipare, ad associazioni enti e istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta,

direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri;

i) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea ed opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali;

l) gestire per conto degli associati o di altri soggetti che ne facciano richiesta, sportelli europei o progetti europei finalizzati alla diffusione e conoscenza delle politiche europee o all'applicazione sul territorio di specifici interventi finanziati dalle istituzioni europee;

m) la possibilità di costituirsi in Fondazione oppure di poter costituire una "Service" con autonomia legale ed amministrativa a supporto delle azioni progettuali e transnazionali degli associati.

#### **Formazione ed Informazione**

L'Associazione si propone di organizzare e realizzare attività di formazione ed informazione per amministratori, funzionari, professionisti e studenti, associazioni di categoria, relative allo sviluppo locale ed alla progettazione comunitaria nonché alle politiche e programmi di finanziamento internazionali e dell'Unione Europea, offrendo agli enti locali il necessario Know-how per aggiornare e qualificare l'azione amministrativa attraverso percorsi formativi e assistenza tecnica in materia di governance urbana, secondo la prospettiva dei nuovi programmi e strumenti europei ed attraverso azioni di benchmarking.

In tale ambito l'Associazione promuove, organizza e coordina convegni, seminari, dibattiti, ricerche; sviluppa percorsi formativi, cura pubblicazioni, anche a carattere periodico e/o permanente, e anche attraverso mezzi telematici

#### **Internazionalizzazione**

L'associazione si propone di fornire supporto ed assistenza tecnica nel processo di internazionalizzazione, agli Enti Locali, alle Camere di Commercio ed alle Associazioni di categoria dei rispettivi territori. Il valore aggiunto nell'ambito delle azioni progettuali per sviluppare il processo di internazionalizzazione tra piccole e medie imprese è garantito dal coinvolgimento delle ambasciate e degli istituti consolari, garantendo così il collegamento e l'avvio di un processo di sviluppo commerciale tra le rispettive associazioni di categoria.

Ulteriore scopo dell'Associazione è quello di diffondere la cultura della pace, della solidarietà e dell'integrazione tra i popoli, favorire processi di scambio nell'area del mediterraneo, promuovere processi per la realizzazione delle pari dignità e delle pari opportunità tra le persone, la cooperazione decentrata per lo sviluppo e colmare il divario fra nord e sud del mondo.

I rappresentanti legali dell'associazione possono esser pubblici amministratori e non che, con la loro partecipazione ed il loro contributo attribuiscono all'associazione quel va-

lore-aggiunto che permette il consolidamento del dialogo Istituzioni-Territorio.

**4.2.** In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, C.T.S.

#### **Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti**

**5.1.** L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

#### **Articolo 6 - Durata**

**6.1.** L'Associazione ha durata indeterminata.

### **TITOLO II - ASSOCIATI**

#### **Art.7 - Definizione di Associato**

**7.1.** Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"Associato" o gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

**7.2.** Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Benemeriti/Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senza altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

**7.3.** La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa applicabile).

#### **Articolo 8 - Pluralità degli Associati**

**8.1.** L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

#### **Articolo 9 - Diritti ed Obblighi degli Associati**

**9.1.** Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

#### **Articolo 10 - Ammissione degli Associati**

**10.1.** L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha il diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di

ammissione - ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

**10.2.** L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

**10.3.** Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

**10.4.** Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

**10.5.** In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

**10.6.** In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda, può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

**10.7.** Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della Domanda.

**10.8.** Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame ed alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia accolta.

#### **Articolo 11 - Recesso dell'Associato**

**11.1.** Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

**11.2.** La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

**11.3.** La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

**11.4.** La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

**11.5.** Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

#### **Articolo 12 - Esclusione dell'Associato**

**12.1.** Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del-

l'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

**12.2.** Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

**12.3.** La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

**12.4.** La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

**12.5.** La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

**12.6.** L'Associato al quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

### **TITOLO III - PATRIMONIO ED ENTRATE**

#### **Articolo 13 - Patrimonio iniziale**

**13.1.** Il Patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

#### **Articolo 14 - Entrate**

**14.1.** L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa applicabile:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificatamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura, conseguiti per effetto dell'attività dell'associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

#### **Articolo 15 - Quota iniziale e Quota annuale**

**15.1.** L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "*Quota Iniziale*").

**15.2.** Ogni Associato è obbligato, per ciascun anno solare nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo ("*Quota Annuale*").

**15.3.** Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale ed alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale ed alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

#### **Articolo 16 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti**

**16.1.** L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art.7, comma 2, C.T.S..

**16.2.** L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanzia-

tore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

**16.3.** L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto al quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

#### **Articolo 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti**

**17.1.** Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

**17.2.** Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Articolo 18 - Incremento del patrimonio**

**18.1.** Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associa-

ti destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

#### **Articolo 19 - Salvaguardia del patrimonio**

**19.1.** Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

**19.2.** Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca, ed adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

**19.3.** Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

#### **Articolo 20 - Divieto di distribuzione**

**20.1.** E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Articolo 21 - Patrimoni destinati a uno specifico affare**

**21.1.** Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e segg. c.c..

### **TITOLO IV - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **Articolo 22 - Organi**

**22.1.** Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi":

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi l'"Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");

- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea).

**22.2.** L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

#### **SEZIONE I - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

##### **Articolo 23 - Principi generali**

**23.1.** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

**23.2.** Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

**23.3.** L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

**23.4.** L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

##### **Articolo 24 - Competenze dell'Assemblea**

**24.1.** L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

**24.2.** L'assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva l'eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua compe-

tenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

#### **Articolo 25 - Convocazione dell'Assemblea**

**25.1.** L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno tre Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

**25.2.** L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede dell'Associazione.

**25.3.** La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

**25.4.** L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

**25.5.** L'Assemblea è comunque validamente costituita, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

#### **Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea**

**26.1.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

**26.2.** Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

**26.3.** Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#### **Articolo 27 - Deliberazione dell'Assemblea**

**27.1.** L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

**27.2.** L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

**27.3.** Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti

da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

**27.4.** Ogni Associato ha diritto a un voto.

**27.5.** Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

**27.6.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio e per delega.

**27.7.** Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

**27.8.** Non è ammesso il voto per corrispondenza.

**27.9.** L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e di principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al presidente ed al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 28 - Competenze del Consiglio Direttivo**

**28.1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

**28.2.** Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati,
- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione;

i) nominare il Direttore, stabilendone eventualmente il compenso;

l) determinare, in coordinamento con il Direttore, la pianta organica del personale dipendente e dei collaboratori dell'Associazione, determinandone i relativi compensi.

**28.3.** Il Consiglio Direttivo svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

**28.4.** Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

#### **Articolo 29 - Composizione del Consiglio Direttivo**

**29.1.** Il Consiglio Direttivo è composto a scelta dell'assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il tesoriere.

**29.2.** Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**29.3.** Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

#### **Articolo 30 - Gratuità dell'incarico**

**30.1.** Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Articolo 31 - Durata della carica**

**31.1.** Il consiglio direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

**31.2.** Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

**31.3.** In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

**31.4.** I Consiglieri sono rieleggibili.

#### **Articolo 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

**32.1.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni

qualvolta questi lo ritenga opportuno ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri e dall'Organo di Controllo.

**32.2.** La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

**32.3.** L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

**32.4.** Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

### **Articolo 33 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

**33.1.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri.

**33.2.** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vice Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

**33.3.** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

**33.4.** In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

**33.5.** Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Presidente ed al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli interventi di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **Articolo 34 - Responsabilità dei Consiglieri**

**34.1.** La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art.28 CTS.

### **Articolo 35 - Comitato Esecutivo**

**35.1.** Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

**35.2.** Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

### **SEZIONE III -**

#### **PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE**

##### **Articolo 36 - Presidente e Vice Presidente**

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità e l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

##### **Articolo 36 bis - Direttore**

Ai servizi amministrativi e tecnici, necessari al funzionamento dell'Associazione è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Spetta al Direttore provvedere all'organizzazione del piano di lavoro annuale, all'organizzazione degli uffici e dei servizi, coordina la gestione ordinaria dell'Associazione e l'azione di staff, cura i rapporti esterni. Il Direttore stabilisce, di concerto con il Consiglio Direttivo, i contratti e le collaborazioni. Presenta al Consiglio Direttivo una relazione semestrale sullo stato di attuazione delle linee programmatiche deliberate. Presenta all'Assemblea una relazione annuale sullo stato di attuazione delle linee programmatiche deliberate. Il direttore decade quando decade il Consiglio Direttivo.

##### **Articolo 37 - Segretario**

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione dell'associazione.

**37.2.** Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

**37.3.** Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati.

#### **Articolo 38 - Tesoriere**

**38.1.** Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

#### **SEZIONE IV - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE**

##### **Art.39 - Composizione dell'Organo di Controllo**

**39.1.** L'Organo di Controllo è formato secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, ad uno dei quali l'assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

**39.2.** In caso di nomina di un Controllore Unico l'assemblea può nominare anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori l'assemblea può nominare anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

**39.3.** Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie: un soggetto iscritto al Registro dei revisori Legali; oppure: un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

**39.4.** Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori effettivi ed almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie: soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure: soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati,

all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

**39.5.** Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

#### **Articolo 40 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo**

**40.1.** Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

**Articolo 41 - Durata in carica dell'Organo di Controllo** - L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

#### **Articolo 42 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo**

**42.1.** L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile o sullo Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giu-

gno 2001 n.231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 C.T.S.;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**42.2.** I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

**42.3.** Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

**42.4.** La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante Raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

**42.5.** L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

**42.6.** Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

**42.7.** Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei controllori più anziano d'età.

**42.8.** Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

**42.9.** In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede al riunione.

**42.10.** Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

**42.11.** Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare i-

nequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al Presidente ed al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**42.12.** Il compenso per l'incarico di membro dell'Organo di Controllo è stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

#### **Articolo 43 - Esercizio della funzione di revisore legale**

**43.1.** La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei Revisori Legali. Il compenso per l'attività di revisione legale è stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

#### **Articolo 44 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale**

**44.1.** La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del revisore legale è disciplinata dall'art.28 C.T.S..

### **SEZIONE V**

#### **COMITATO SCIENTIFICO**

##### **Art. 45 - Comitato Scientifico**

**45.1.** L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare la costituzione di un Comitato Scientifico, di cui possono essere membri anche non soci, che possa essere interpellato dal Consiglio Direttivo per fornire pareri non vincolanti sugli aspetti tecnici delle modalità di intervento, su altre materie di carattere scientifico che abbiano rilevanza sulle attività rientranti nello scopo sociale e su altre materie stabilite dall'assemblea con apposita delibera.

### **TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE**

#### **Articolo 46 - Esercizi associativi**

**46.1.** L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 47 - Bilancio di esercizio**

**47.1.** Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

#### **Articolo 48 - Bilancio sociale**

**48.1.** Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

#### **Articolo 49 - Scritture contabili**

**49.1.** L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

#### **Articolo 50 - Libri dell'Associazione**

**50.1.** Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblies, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

**50.2.** Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

**50.3.** Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblies sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

**50.4.** Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detto Libro e l'estrazione di copie da esso.

**50.5.** Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detto Libro e l'estrazione di copie da esso.

**50.6.** Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detto Libro e l'estrazione di copie da esso.

## **TITOLO VI - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

### **Articolo 51 - Devoluzione del Patrimonio**

**51.1.** In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, C.T.S., e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VII - ARBITRATO**

### **Articolo 52 - Clausola Compromissoria**

**52.1.** Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa for-

mare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

**52.2.** La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della Camera Arbitrale istituita presso al Camera di Commercio di Milano.

**52.3.** L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia ove l'Associazione ha sede.

**52.4.** Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.